



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO DI STATO "EUGENIO MONTALE"

Classico, Linguistico, delle Scienze Umane

Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - cod.fisc. 97021870585

✉ RMPC320006@istruzione.it ✉ RMPC320006@pec.istruzione.it Sito web: www.liceomontaleroma.it

☎ 06 121123660 - 06 661 40 596 fax 06 121123661

Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO l'art. 50 del Decreto n 44 del 01/02/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994 n 297;
- VISTO il Regolamento concessione aule emanato deliberato dalla Provincia di Roma per l'utilizzo, da parte di soggetti esterni, di spazi ubicati nelle istituzioni scolastiche di proprietà della Provincia;
- RITENUTO di dover opportunamente regolare le procedure attraverso cui si perviene alla concessione dei locali scolastici a terzi, al fine di evitare che l'Istituto Scolastico debba affrontare oneri finanziari conseguenti alla concessione medesima, principalmente derivanti dall'impegno del proprio personale per le funzioni di guardiana e dalle esigenze di maggior manutenzione delle apparecchiature tecniche e delle strutture logistiche, sottoposte ad un più alto tasso di usura.

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento che disciplina la concessione a titolo gratuito o oneroso dei locali del Liceo "E. Montale", in sintonia con le delibere approvate dall'amministrazione provinciale di Roma.

Articolo 1

Destinatari del Regolamento

1. Possono chiedere l'utilizzo dei locali dell'Istituto i soggetti esterni pubblici o privati, come meglio specificato all'art. 1 (Concessionari) del Regolamento concessioni aule della Provincia di Roma.

Articolo 2

Definizione dei locali

1. E' possibile chiedere l'utilizzo dei seguenti locali:
 - a) aula magna;
 - b) aule didattiche
 - c) aule speciali

Articolo 3

Finalità della concessione locali

1. I locali di cui all'articolo 2 sono concessi per iniziative o eventi di carattere didattico, culturale e divulgativo di particolare rilevanza scientifica, economica, sociale, e coerenti con le finalità e con la missione della scuola.

2. Sono escluse le manifestazioni organizzate da movimenti e partiti politici ed ogni manifestazione di tipo elettorale.

Articolo 4

Domanda di utilizzo dei locali

1. Il soggetto interessato alla fruizione deve presentare specifica e formale domanda al Dirigente Scolastico dell'Istituto, compilando l'apposito modulo (v. scheda all. "A").
2. Al modulo dovrà essere allegato anche un programma dettagliato dell'iniziativa, evento o manifestazione che si intende realizzare all'interno dell'Istituto, corredato di una descrizione delle modalità di utilizzo dei locali richiesti.
3. La domanda è presentata almeno 15 giorni prima dell'utilizzo.

Articolo 5

Condizioni per la concessione

1. Il Liceo "Montale" concede gli spazi a propria completa discrezione, valutando tempi, opportunità di realizzazione delle manifestazioni proposte e disponibilità degli spazi richiesti.
2. Il periodo e la durata delle iniziative, specificati nella richiesta di cui all'articolo 4, non sono da considerarsi vincolanti per l'Istituto, che potrà – d'intesa con gli organizzatori - modificarne i termini.
3. In ogni caso, la concessione degli spazi non deve intralciare in alcun modo l'attività didattica dell'Istituto e la programmazione degli eventi interni già programmati o in via di programmazione.
4. Le concessioni sono autorizzate dall'Istituto di norma in orari non coincidenti con l'attività didattica curriculare;
5. L'Istituto si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione dei locali per sopravvenute e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'Istituto, non oltre 10 giorni dalla data fissata per l'evento; si riserva altresì di revocare la concessione dei locali in qualsiasi momento ove si verificassero modifiche sostanziali dei contenuti e/o delle modalità di realizzazione degli eventi programmati. In entrambi questi ultimi due casi non sussisterà alcuna responsabilità da parte dell'Istituto, che non sarà perciò tenuto ad alcun risarcimento e/o rimborso e/o indennizzo.

Articolo 6

Canone d'uso dei locali

1. I soggetti autorizzati all'uso dei locali, per i quali la Provincia di Roma ha disposto lo specifico provvedimento di concessione a titolo oneroso, sono tenuti al pagamento del canone di concessione definito nel provvedimento della Provincia e al rimborso di un'ulteriore quota di rimborso forfettario dovuta al Liceo Montale, per i compensi da destinare al personale impegnato in funzioni di guardiania e per la manutenzione dei locali e delle strumentazioni. Di seguito si riporta il prospetto che indica le quote giornaliere, per i diversi locali e le diverse fasce orarie:

SPAZI	Fascia pomeridiana (entro h. 20.00)	Fascia serale (dopo le ore 20.00) /Festivo
a) aula magna;	€ 100,00	€ 200,00
b) aule didattiche	€ 25,00	€ 50,00
c) aule speciali	€ 50,00	€ 100,00

2. In caso di utilizzazione continuativa dei locali per un'intera giornata o per più giorni, potrà essere effettuato uno sconto da concordare fra le parti.

3. Sono da considerarsi incluse nella quota di rimborso sopra riportata esclusivamente le voci di costo di seguito elencate:
 - utenze ordinarie,
 - guardiania ordinaria,
 - utilizzo delle attrezzature in dotazione.
4. Sono da considerarsi escluse dalla quota di rimborso sopra riportata le voci di costo, a titolo esemplificativo, di seguito elencate:
 - eventuali assistenze tecniche (elettricità, impianti, audio, video ecc.),
 - eventuali polizze assicurative,
 - montaggi, pulizie, smontaggi, allestimenti e qualsiasi altro lavoro funzionale alla preparazione e allo svolgersi dell'evento;
 - tutto ciò che non espressamente previsto nel precedente punto 3.
5. Ogni attività connessa alla organizzazione dell'iniziativa, dell'evento o della manifestazione all'interno dell'Istituto potrà essere realizzata solo previo accordi con il Dirigente Scolastico.

Articolo 7

Modalità e tempi di pagamento

1. Il pagamento del rimborso per l'uso dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima dell'evento tramite bonifico bancario o versamento sul su c/c postale del Liceo Montale.
2. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, l'Istituto si riserva il diritto di revocare la concessione dei locali.

Articolo 8

Concessione gratuita dei locali

1. L'utilizzo gratuito dei locali può essere concesso per iniziative particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, con le condizioni e i limiti indicati di seguito, fermo restando quanto disciplinato ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 9

Norme generali per l'utilizzo

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, ai macchinari, ai distributori automatici derivante da qualsiasi azione od omissione, dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.
2. Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell'arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche.
3. I concessionari si obbligano ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l'Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate. A tale scopo i concessionari sono tenuti ad effettuare, unitamente ad un responsabile incaricato dal Liceo Montale, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. I richiedenti si obbligano a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbligano, altresì, a rilevare indenne l'Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all'iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti.
4. L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso.
5. Agli utilizzatori degli spazi del Liceo Montale è comunque fatto divieto di:

- *fumare in tutto l'edificio e nelle relative pertinenze esterne;*
- *introdurre nell'istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti al momento della sala;*
- *introdurre nell'istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;*
- *violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dell'istituto.*

6. Con specifico riferimento all'**utilizzo dell'Aula Magna**, si evidenzia che:

- *la capienza massima della sala risulta essere di circa 300 persone;*
- *tutte le uscite ed i percorsi di esodo devono essere sempre mantenuti liberi e disponibili;*
- *le uscite ed i percorsi di esodo sono evidenziati da specifica segnaletica;*
- *i mezzi e gli impianti di estinzione incendi sono evidenziati da specifica segnaletica;*

I concessionari dovranno altresì rispettare le seguenti disposizioni di carattere generale:

1. *è vietato introdurre nel teatro liquidi, gas o prodotti infiammabili di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità; eventuali esigenze al riguardo dovranno formare oggetto di specifica richiesta scritta da inoltrare al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; è altresì vietato l'uso di fiamme libere di ogni tipo per l'esecuzione di lavori, in mancanza di specifica autorizzazione del Responsabile anzidetto;*
2. *è vietato costituire all'interno dell'Aula Magna -Teatro depositi non autorizzati di sostanze combustibili di ogni tipo e natura;*
3. *è vietato depositare materiali ed oggetti di qualunque natura lungo le scale, i corridoi, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, comprese le zone esterne;*
4. *è vietato posizionare qualsiasi oggetto in maniera tale da ostacolare il normale movimento di apertura di porte ubicate lungo i percorsi di esodo; è altresì vietata la messa in opera di qualsiasi dispositivo atto a bloccare o limitare la chiusura ed il normale completo funzionamento delle porte e delle uscite;*
5. *prima dell'inizio di ogni spettacolo, verificare il corretto funzionamento del sistema di illuminazione di emergenza.*

I frequentatori occasionali dell'Aula Magna -Teatro, dovranno essere informati sulle procedure di emergenza così come regolamentate dal "Piano di Gestione delle Emergenze".

7. I concessionari si impegnano ad utilizzare con la massima diligenza e il più assoluto rispetto di tutte le norme di legge, autorizzazioni e prescrizioni amministrative il locale e le pertinenze ad esso inerenti, e in ogni caso si obbligano a rimborsare i danni provocati in conseguenza della manifestazione.
8. In particolare, i concessionari si obbligano ad osservare e a far osservare, con mezzi e personale idoneo, tutte le norme e i criteri di sicurezza in relazione ai locali richiesti ed al loro utilizzo; a controllare, rilevare e segnalare immediatamente al Liceo Montale qualsiasi eventuale carenza che sotto tale profilo potesse essere rilevata; esonerano il Liceo Montale da qualsiasi responsabilità in proposito, sia che i danni siano stati cagionati ai partecipanti all'iniziativa, sia che vengano coinvolti – a qualsiasi titolo – terzi estranei. Si impegnano, inoltre, a rilevare indenne l'Istituto scolastico nei confronti di terzi e/o partecipanti all'iniziativa da qualsiasi responsabilità in relazione a qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata verso di essi – anche in riferimento all'adeguatezza dei locali nonché dei macchinari e/o delle attrezzature e/o degli arredi dei locali concessi -, riconoscendo altresì che l'eventuale presenza in loco di incaricati del Liceo Montale non esonera i richiedenti da alcuna responsabilità che i richiedenti riconoscono far capo esclusivamente a loro stessi.

Articolo 10 **Allegati**

1. L'allegato A al presente documento costituisce parte integrante del presente regolamento.

ALLEGATO "A"

**DOMANDA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PER ATTIVITA'/ MANIFESTAZIONI /
EVENTI**

Al Dirigente Scolastico del Liceo "Eugenio Montale" di Roma

Il /la sottoscritto/a
nato/a il e residente a
via tel.
in rappresentanza di
con sede in via
C.F. P.I.

CHIEDE

di poter svolgere a seguente attività
.....
.....

presso il Vostro locale:

- aula magna;
- aule didattiche (specificare n. e sede)
- aule speciali (specificare n., sede e tipologia)

nel/i giorno/i e per la durata
.....

Specifica che all'iniziativa partecipano i seguenti soggetti:
.....

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del "Regolamento per la concessione dei locali a soggetti terzi" del Liceo "Eugenio Montale" di Roma e di accettarne incondizionatamente tutte le disposizioni.

.....
data

.....
firma

¹ Ente pubblico, società, fondazione o associazione, nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica